

## **Riduzione flessibile dell'orario di lavoro a partire da 60 anni per gli uomini e 59 anni per le donne o pensionamento anticipato completo a partire da 63 anni per gli uomini e 62 anni per le donne**

## **MPA nel ramo pittura: l'essenziale in breve**

L'MPA è disciplinato da un apposito contratto collettivo di lavoro (CCL): il CCL Modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e della gessatura, valido dal 01.01.2017 al 31.12.2026.

### **Il modello in sintesi:**

- Possibilità di una riduzione dell'orario di lavoro: a partire dai 60 anni per gli uomini e 59 anni per le donne.
- Pensionamento anticipato completo: a partire dai 63 anni per gli uomini e 62 anni per le donne.
- Finanziamento: a decorrere dal 01.01.2017 contributi pari all'1,7 % della massa salariale SUVA versati in parti uguali (0,85 %) dal datore di lavoro e dai lavoratori (gli apprendisti sono esentati dall'obbligo contributivo).
- Prestazioni:
  - rendita transitoria = importo base di CHF 1175.–, maggiorato del 50 % del salario mensile determinante per la prestazione non più percepito;
  - il beneficiario di una rendita transitoria ha inoltre diritto a contributi alla previdenza professionale (cassa pensioni) pari al 18 % della rendita transitoria;
- Prima erogazione delle prestazioni: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del CCL MPA (prima data utile: 01.01.2018).
- A decorrere da tale data hanno diritto alle prestazioni: gli uomini di età compresa tra 60 e 65 anni e le donne di età compresa tra 59 e 64 anni.
- La rendita transitoria viene versata direttamente al lavoratore o alla lavoratrice.
- La riduzione minima dell'orario di lavoro è del 20 %.
- Una volta decisa, la riduzione dell'orario di lavoro può essere aumentata, ma non revocata.
- Il diritto alla rendita transitoria si estingue con il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.